

Per i dirigenti resta invece la scadenza del 28/2. Che non è tassativa, se si opta per il recesso

## Pensioni, via libera alle domande

Dal 12 gennaio all'11 febbraio i termini per docenti e Ata

DI NICOLA MONDELLI

**L**e domande di insegnanti e Ata di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale vanno presentate nel periodo compreso tra il 12 gennaio e l'11 febbraio 2011. La data di scadenza dell'11 febbraio è stata fissata dal decreto ministeriale n. 99 del 28 dicembre 2010. La circolare ministeriale n. 100 del 29 dicembre fissa al 12 gennaio 2011 la data di inizio per la presentazione delle domande di cessazione con la procedura web Polis «istanze on line». La scadenza in questione non vale per i dirigenti scolastici che hanno più tempo, fino al 28 febbraio prossimo. Sono quattro le modalità di cessazione dal servizio dei presidi: risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o per conseguito quarantennio di contribuzione, per dimissioni volontarie o per recesso.

### Dimissioni volontarie

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici per dimissioni volontarie è disciplinata dal contratto collettivo nazionale 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dall'art. 12 che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle domande di dimissioni dal servizio eventi effetto dal 1° settembre successivo, in applicazione di quanto dispone l'art. 59, comma 9, della legge 449/97. Circa le modalità di presentazione delle domande, la circolare ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010 precisa che dovranno continuare ad essere presentate in forma cartacea non trovando applicazione, nella fattispecie, la procedura web Polis «istanze on line» prevista per i docenti e il personale ata, ovvero ausiliario, tecnico e amministrativo.

Nelle domande di dimissioni finalizzate al conseguimento

del trattamento pensionistico di anzianità, i requisiti dell'anzianità anagrafica e di quella contributiva per accedervi (quota 96, costituita dall'età anagrafica non inferiore a 60 e una anzianità contributiva di almeno 36 anni ovvero da una età anagrafica di 61 anni ed una anzianità contributiva di non meno di 35 anni), devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Limitatamente al personale femminile resta in vigore la disposizione di cui all'art. 1, comma 9 della legge 243/2004

secondo la quale, in via sperimentale, e fino al 2015, l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità è consentito con il requisito di 57 anni di età e 35 di contribuzione ma a condizione che la dipendente opti per la determinazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema di calcolo contributivo.

### Recesso

In alternativa alle dimissioni volontarie, e sempre ai fini della cessazione anticipata del rapporto di lavoro che del diritto alla pensione di anzianità, i dirigenti scolastici possono utilizzare l'istituto del recesso disciplinato dagli articoli 27 e seguenti del contratto collettivo nazionale per il personale dirigente dell'area V dell'11 aprile 2006, articoli non abrogati dal contratto 15 luglio 2010. L'istituto del recesso non soggiace ai limiti temporali richiesti dal decreto ministeriale n. 99 del 28 dicembre 2010 (11 febbraio 2011) né alle disposizioni dell'art. 59, comma 9 della legge 449/1997 nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

Rispettando i termini di preavviso indicati al comma 1 dell'art. 32 del citato contratto (due mesi se si ha una anzianità di servizio di due anni; ulteriori 15 giorni per ogni anno successivo di anzianità fino ad un massimo di quattro

mesi), un dirigente scolastico può cessare dal servizio in qualsiasi momento dell'anno scolastico. Nel caso di cessazione in corso d'anno, il trattamento pensionistico sarà liquidato secondo quanto dispone l'art. 12, comma 2, lett. a) della legge 30 luglio 2010, n. 122 (trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti) a meno che i requisiti anagrafici e contributivi risultano essere stati acquisiti entro il 31 dicembre 2010. In tale caso continuano a trovare applicazione le c.d. quattro finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti.

### Cessazione per limiti di età

La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente – si legge nell'art. 12 del nuovo contratto dei dirigenti scolastici – al verificarsi della condizione prevista (65 anni compiuti entro il 31 agosto) ed opera dall'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento del 65esimo anno di età. La risoluzione del rapporto di lavoro – si legge sempre nell'art. 12 – è comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. In tutti i casi in cui il dirigente abbia diritto a chiedere la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età (art. 509, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 297/94), la relativa istanza deve essere prodotta entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione. Altro caso di risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro è quello previsto dall'art. 72, comma 11, della legge 133/2008, come sostituito dall'art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (compiuto quarantennio di anzianità contributiva). Per l'applicazione di tale tipo di risoluzione del rapporto di lavoro restano fermi i criteri stabiliti dalla direttiva ministeriale n. 94 del 4 dicembre 2009.

3. Continua

—©Riproduzione riservata— ■